

## BANDO REAttivi contro il COVID

### Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria COVID-19

#### QUESITI E RISPOSTE (FAQ) 9/11/2020

**1. Da quale data vengono considerate ammissibili le spese fatturate e quietanzate?**

Le spese possono essere state sostenute (fatturate e quietanzate) **prima della presentazione della domanda e a decorrere dall'8 marzo 2020**, data di pubblicazione del D.P.C.M. "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

**2. A quale percentuale ammonta l'agevolazione rispetto alle spese considerate ammissibili?**

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto **pari al 75%** delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di € 500.000.

**3. Dove si può recuperare il listino prezzi di Aria Spa, sottocriterio A4 della griglia di valutazione?**

Il dato listino prezzi ARIA così come definito dal bando, è ad uso esclusivo del valutatore. E' quindi un dato non accessibile alle aziende che, alla presentazione della domanda, hanno già applicato un proprio listino prezzi ai propri prodotti di vendita, già evidenziato nella Relazione di progetto asseverata.

**4. Le spese generali (max 10%) possono essere sostenute anche successivamente alla presentazione della domanda**

Le spese generali vanno quantificate già in sede di Relazione di progetto asseverata, senza produrre giustificativi che saranno, invece, verificati durante i controlli ispettivi.

Esse devono riferirsi alle voci di costo precisate in bando e devono rapportarsi al periodo 8 marzo 2020 – data di presentazione della domanda, tranne quelle relative all'accensione della fidejussione, normalmente decorrente dalla fase post concessione e ripartite sui cinque anni successivi e le bollette utenze relative agli ultimi due mesi.

Alcune voci di costo, quindi, saranno reali, perché già sostenute (asseverazione della relazione tecnica e presentazione domanda e parte delle utenze), altre saranno stimate (garanzia fidejussoria bancaria e parte delle utenze).

## 5. Cosa si intende per **Impresa in difficoltà**?

Le condizioni per le quali si risulta “Impresa in difficoltà” sono definite dall’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione

## 6. Quali sono gli **Allegati da utilizzare per la domanda**?

Gli Allegati dall’1 al 9 devono obbligatoriamente essere scaricati dalla piattaforma Bandi On Line dopo la propria profilazione sul sistema, a partire, quindi, dalle ore 12,00 dell’8 luglio.

Una volta scaricati vanno compilati e firmati elettronicamente dal legale rappresentante o da altro Soggetto con potere legale di firma.

Vanno quindi ricaricati in procedura, permettendo, così al sistema di procedere alla protocollazione della domanda.

Gli altri allegati definiti con lettera costituiscono opportuna informativa, sono disponibili sul Portale bandi On Line di Regione Lombardia o di Finlombarda e NON devono essere né sottoscritti né caricati in procedura.

## 7. **Tutti gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale: nel caso, invece, in cui uno degli amministratori (es. autocertificazioni antimafia) non ne fosse in possesso, può firmarlo in modo autografo allegando carta di identità?**

NO.

Quegli allegati che prevedono autocertificazioni relative a più soggetti (es. antimafia), possono raccogliere in un unico file, sottoscritto con firma elettronica dal Rappresentante Legale, tutte le autocertificazioni richieste dalla normativa, purché firmate in modo autografo e corredate da copia di carta d’identità

## 8. **Nel caso in cui l’investimento sia stato effettuato prima della pubblicazione del bando, come è possibile inserire in campo note della fattura “Spese sostenute a valere sul bando”?**

In questo bando la maggior parte delle fatture sono state quietanzate prima della pubblicazione del bando. Quindi, essendo impossibile apportare sulle stesse la dicitura “Spese sostenute a valere sul Bando REAttivi contro il COVID di Regione Lombardia”, è possibile produrre, in fase di presentazione della domanda con rendicontazione delle spese, **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)** in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che:

- a. non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale;
- b. la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto.

**9. E per le fatture/quietanze datate dopo la pubblicazione del bando, ovvero dopo il 1 luglio 2020, come bisogna procedere?**

Due le evenienze:

1. Al fine del rispetto del divieto di cumulo, le fatture elettroniche quietanzate dopo il 1 luglio 2020 devono riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando REAttivi contro il Covid di Regione Lombardia”  
L’annullamento deve essere effettuato secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile, tramite l’inserimento dei dati richiesti nell’oggetto del documento, ovvero nel campo note.
2. Se, invece, anche dopo il 1 luglio 2020, per ragioni varie, non è stato possibile apporre sulle fatture la dicitura “Spese sostenute a valere sul Bando REAttivi contro il COVID di Regione Lombardia”, bisogna produrre, in fase di presentazione della domanda con rendicontazione delle spese, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che:
  - a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale;
  - b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto.

**10. Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex art. 1, commi 185 e seguenti della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 è compatibile con l’agevolazione prevista dalla misura REAttivi contro il Covid?**

Sì, purché il cumulo delle due agevolazioni sui medesimi costi non porti al superamento del costo totale sostenuto

**11. Il contributo a valere sul bando in oggetto è ritenuto cumulabile con gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento di esenzione (651/2014)?:**

Sì, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetto regime.

OVVERO:

L’aiuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili, oppure con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione, in base al Regolamento 651/2014.

Si deve, cioè, verificare che i due aiuti assieme non superino i limiti % che sono stabiliti nel 651 per la voce di costo oggetto di cumulo

In pratica si possono sommare aiuti 651 e aiuti nel Quadro Temporaneo ma la somma dei due aiuti non deve superare la % massima di aiuti prevista dal 651: ad esempio i costi ammissibili per gli studi di fattibilità ex art. 25 del 651/2014 sono nel limite del 50%: se la fattura relativa a tali costi è di 10.000 euro il cumulo tra i due regimi non può comunque superare un contributo totale di 5.000.

In tutti i casi è fondamentale verificare se il bando per il quale è stato erogato il primo aiuto contempli o meno la possibilità di cumulo.

**12. Tra gli obblighi dei soggetti beneficiari (punto D.1 del Bando), vi è il divieto di cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione. Ma se la tipologia di produzione per la quale si percepisce l'agevolazione non fosse più richiesta dal mercato, i beni agevolati che restano nella piena disponibilità aziendale, possono essere utilizzati per altri scopi?**

Esempio: La richiesta di agevolazione è stata presentata solo per una macrotipologia di dispositivi (es. DPI) e in particolare per un solo prodotto (es. mascherine chirurgiche). Se la produzione di tale articolo terminasse di fatto prima dei 5 anni per mancanza di ordini, i beni agevolati possono essere utilizzati per altri scopi?

La giurisprudenza prevalente nell'ambito della "distrazione dei beni agevolati" prevede che:

*"La sospensione della produzione disposta per necessità aziendale a causa dell'assenza di commesse non rappresenta una trasgressione rispetto alla finalità della prescrizione, bensì un mero fermo della produzione che non esclude di per sé la possibile ripresa della stessa. Dunque i beneficiari non potranno in essere alcun atto di "distrazione" dei beni agevolati qualora i beni rimangano nella piena disponibilità aziendale e possano essere in ogni momento utilizzati per riprendere la produzione non appena le condizioni del mercato lo consentiranno.*

Nel contempo, essendo i beni agevolati nella piena disponibilità dell'impresa beneficiaria che non li cede e non li aliena, non costituisce distrazione la possibilità di produrre altro genere di dispositivo rientrante nella macrotipologia prescelta per la richiesta di agevolazione.

**13. Adempimenti post concessione per le Aziende: invio fidejussione bancaria**

Dopo l'ammissione all'agevolazione decretata dal dduo di concessione ed autorizzazione all'erogazione, l'Azienda invierà la garanzia fidejussoria bancaria, debitamente sottoscritta dalle parti, alla D.G. Sviluppo Economico.

- Se la fidejussione è stipulata con **firma digitale** delle parti va inviata tramite PEC all'indirizzo [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it)
- Se la fidejussione è stipulata con **firme olografe**, l'originale deve essere sempre accompagnato dalle copie dei documenti di identità dei firmatari e il tutto va trasmesso alla DG Sviluppo Economico:
  - direttamente attraverso il protocollo generale di Regione Lombardia (Piazza di Città Lombardia)
  - tramite raccomandata A.R. indirizzata alla DG Sviluppo Economico, Giunta Regione Lombardia, Piazza di Città di Lombardia, 20124 Milano.

La fidejussione dovrà decorrere dalla **data del provvedimento regionale di concessione** dell'agevolazione e protrarsi per 5 anni e 6 mesi.

La stessa dovrà essere presentata **non oltre 4 mesi** (quattro) dalla data del decreto di concessione e autorizzazione all'erogazione, pena la decadenza del diritto all'agevolazione.

Se la Banca reputa di inserire nello schema di fidejussione di cui all'Allegato C del Bando, anche il Codice Fiscale e l'indirizzo della Regione Lombardia può farlo: **C.F. 80050050154** – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

#### 14. Allegato C – Schema di fidejussione: è modificabile?

Lo schema di fidejussione allegato al Bando **NON E' MODIFICABILE**.

In particolare:

✚ **L'ART. 2** – L'efficacia della presente garanzia fidejussoria **decorre dalla data** del provvedimento di concessione (trasmesso via PEC a tutte le Aziende ammesse e finanziate) e **cessa giusto dopo 5 anni e 6 mesi dalla data di concessione**.

✚ **L'ART. 6** deve evidenziare le 3 opzioni di conferma dell'accettazione da parte del BENEFICIARIO Giunta Regionale della Lombardia:

**"ART. 6** – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma OPPURE previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal BENEFICIARIO oppure decorsi **10 giorni dal pervenimento al BENEFICIARIO**. "

**In altri termini:**

- Se la fidejussione è in formato cartaceo, farà fede per la decorrenza del tacito assenso **la data di protocollazione** presso il protocollo generale.
- se la fidejussione è stipulata digitalmente, farà fede per la decorrenza del tacito assenso **la data della PEC** di trasmissione della fidejussione alla DG Sviluppo Economico, a sua volta sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'Azienda.